


I nodi che vengono al pettine oggi mentre le istituzioni sono esposte a minacce nuove e pericolose

Quale giustizia dopo l'«emergenza-terrorismo»



Quanto potere esercitano oggi i giudici, in particolare i giudici penali? Si tratta di un potere fisiologico o di un'alterazione di fatto degli equilibri costituzionali?

Il problema non può ridursi ad un bilanciamento tra abusi e meriti dei giudici perché riguarda prima di tutto la magistratura come istituzione ed i suoi rapporti con la società civile e con gli altri poteri.

Aspetti fondamentali della vita sociale, lasciati sino a ieri privi di regolamentazione, sono oggi minuziosamente disciplinati. La legislazione sulle aziende in crisi, quella valutaria e quella sull'ambiente hanno immesso regole giuridiche dove prima dominava solo la logica del profitto. L'estensione della mano pubblica in economia sotto forma di incentivi e sussidi di ogni tipo, la presenza di pubblici funzionari nei consigli di amministrazione di importanti società, rendono possibili, spesso obbligatori, interventi giudiziari in settori che erano prima assoggettati al solo principio del rischio dell'imprenditore.

Anche gli enti locali erano una volta del tutto esenti dal controllo penale. I reati ricorrenti degli amministratori, come l'abuso in atti di ufficio, l'omissione e l'interesse privato, hanno per decenni dormito sonni tranquilli nelle pagine del codice mentre oggi, per la loro indeterminatezza, possono egualmente colpire infrazioni formali e colossali corruzioni. Cinquant'anni fa, quando furono istituiti, non creavano problemi perché la magistratura era controllata dal Governo, il processo era facoltativo e gli enti locali avevano compiti assai limitati. Oggi la magistratura ha guadagnato una piena indipendenza; l'intero processo di controllo che si porta alla utilizzazione dell'intervento giudiziario per fini che nulla hanno a che fare con la giustizia; le notevoli possibilità di spesa che hanno le regioni e gli enti locali calamitano in quella direzione anche corruttori e corrompibili.

Il risultato è che molti settori della vita amministrativa sono di fatto cospicui dal giudice penale.

Il potere dei giudici è inoltre incrementato dal fenomeno da diverso tempo in qua, episodio del genere vengono denunciati come «sistematiche violazioni dei diritti della difesa».

Capita che in un processo di terrorismo vengano usati, a tutti gli imputati in blocco, l'organizzazione di banda armata (tutti organizzatori?) e che poi il reato si rimpicciolisce improvvisamente per chi decide di votare il sacco.

Capita che un tizio viene imputato di banda armata in cinque città diverse; avrà cinque processi, in istruttoria viene giudicato da cinque magistrati diversi, e il suo difensore deve andare ad interpellarli uno per uno per ottenere, quando le circostanze lo consentono, la libertà provvisoria; e magari ognuno di quei cinque preferisce aspettare che decida prima l'altro.

Capita che ad una persona vengono contestati diversi reati, ma non tutti insieme; una alla volta, a singhiozzo, così i termini della carcerazione si rinnovano all'infinito.

Ognuno di questi esempi può trovare da parte dei magistrati spiegazioni tecniche più che ragioni, anzi fondate. Eppure in tutti i congressi di avvocati,

Troppo potere ai giudici?

di LUCIANO VIOLANTE

della non applicazione delle leggi, diffusissimo nel nostro paese, specie per quelle leggi che tutelano interessi nuovi, come la salute, la parità tra i sessi, i diritti dei minori e dei portatori di handicap. I Governi non hanno saputo, e più spesso non hanno voluto, applicarle. La patata bollente è così passata nelle mani del giudice, che ha esteso i suoi interventi a questi nuovi settori, nell'esercizio delle sue ordinarie funzioni di tutela dei diritti civili e di controllo sull'applicazione delle leggi.

La lotta contro il terrorismo ha contribuito a creare nella magistratura un patrimonio di grandi capacità professionali, un saldo rapporto con gli organi di polizia giudiziaria, un forte senso del proprio ruolo politico, un'altrettanta accentratissima tendenza verso il decisionismo. Tra decisione e garanzia, ha spesso prevalso la decisione, come d'altronde disponevano le leggi e richiedeva la necessità di salvare vite umane. Questa stessa magistratura, dopo il terrorismo, si sta misurando contro il grande crimine organizzato, che entra prepotentemente nella economia e nella politica. Per combattere, ed importanti successi sono stati conseguiti, i giudici penetrano nelle banche, una volta inaccessibili santuari di fruttiferi riserve; sequestrano patrimoni illegali per decine di miliardi, in un mondo che generalmente dà al possesso del danaro una decisiva legittimazione; incriminano uomini politici che sulla presunzione di impunità costruirono le proprie fortune. Intervengono, insomma nei confronti di grandi poteri e per questo acquistano una collocazione di superpotere.

Si è sviluppato, in definitiva, un processo molto articolato che coinvolge la magistratura e l'intero sistema politico e

può modificare, alla lunga, alcune caratteristiche fondamentali della forma di governo: la magistratura è entrata nel circuito dei soggetti tuot-court politici senza avere alcuna forma di responsabilità politica. Esiste perciò un problema di riequilibrio costituzionale. Ma non si tratta di responsabilizzare politicamente la magistratura: ciò altererebbe la sua collocazione costituzionale e vincolerebbe l'azione dei giudici agli esclusivi interessi delle maggioranze parlamentari comuni costituite, lasciando senza tutela i diritti costituzionali dei cittadini politicamente più deboli.

C'è bisogno di abbandonare volontà di rinverire e di lavorare tutti con maggior senso di responsabilità nazionale. È inutile, lo ha scritto molto bene Stefano Rodotà, la commissione di inchiesta sulla discrezionalità dei giudici proposta dai compagni socialisti. È utile invece individuare i criteri politici essenziali dell'azione di riforma per una corretta collocazione costituzionale della magistratura conservandone pienamente autonomia e indipendenza. Cessiamo di dare deleghe in bianco ai giudici; scriviamo leggi chiare per la certezza dei diritti dei cittadini e per reprimere adeguatamente il grande crimine organizzato; lasciamo il carcere e il mandato di cattura per i casi di vera pericolosità; puntiamo decisamente sulla celerità dei processi. Cominciamo ad applicare questi criteri nella riforma del processo penale.

Regoliamo la responsabilità disciplinare dei magistrati in modo più efficace e coerente con i principi costituzionali. Studiamo una riforma del Consiglio superiore della magistratura che irradica i giudici dai meccanismi burocratici e consentirgli di esercitare appieno le sue essenziali funzioni di autogoverno della magistratura.

Per questa strada si esce dall'emergenza senza ambiguità e soprattutto senza inasprire la credibilità istituzionale che la magistratura si è guadagnata sul campo; essa costituisce, infatti, non un interesse corporativo, ma un valore che appartiene all'intero sistema democratico.

Quando i diritti della difesa sono lasciati in lista d'attesa

processuali instaura discutibili prassi giudiziarie, anche in processi di impronta non eversiva.

Quali sono queste prassi? «Oggi accade troppo spesso», spiega Carlo Smuraglia, avvocato e docente di diritto del lavoro, «che l'emissione di un mandato di cattura non rappresenta il momento culminante della raccolta delle prove, bensì un punto di partenza; il quadro probatorio si cerca di completarlo successivamente, e non sempre ci si riesce. C'è stato un incremento, insomma, di quel sistema inquisitorio che da tempo si chiede di superare, con la realizzazione dei nuovi codici».

Smuraglia è convinto che «è stata un'indubbia necessità» ricorrere negli anni passati alla legislazione d'emergenza, ma aggiunge che è urgente correre

ai ripari, perché di fatto c'è stato «un rovesciamento dei criteri verso cui ci si era mossi. Dello stesso parere è Gianvittorio Gabri, presidente del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino: «Qui in Piemonte — dice — i giudici che hanno seguito i processi per terrorismo si sono comportati correttamente; però, non c'è dubbio, c'è stata un'evoluzione, che si manifesta soprattutto oggi negli altri processi. Si assiste ad una specie di glorificazione di chi confessa e fa chiamate di correttezza, il cosiddetto pentito. I fatti (ad esempio il clamoroso caso Manuela) a Cagliari) hanno dimostrato che dietro un «pentito» possono anche muoversi disegni calunniosi; se non si compiono per tempo tutti i riscontri necessari, si possono provocare danni irrimediabili».

Secondo il professor Calvi «sono soprattutto le norme che determinano i comportamenti dei giudici, e le norme che abbiamo vanno cambiate; l'avvocato Gabri gli dà ragione, osservando che l'attuale codice di procedura penale «manca di unità di respiro; con tutti i tagli e le aggiunte che ci sono stati negli anni, è diventato una groviera, è disorganico ed è infarcito di norme varate sotto la spinta emotiva dei periodi più difficili». Per Smuraglia «sono tornate ad emergere resistenze al diritto e alla difesa che esistevano già prima dell'emergenza e che si erano sopite». E Calvi è ancora più drastico: «Prima del terrorismo — ricorda — l'ordinamento era ancora più chiuso: il difensore non partecipava neppure agli interrogatori».

Sergio Criscuolo

Tutte le proposte presentate dai parlamentari del PCI

1. Norme relative alla riduzione dei termini di carcerazione preventiva, alla libertà dell'imputato, al rapporto tra pubblico ministero e giudice istruttore e alla comunicazione giudiziaria.
2. Sostituzione della carcerazione preventiva con gli arresti domiciliari dal terrorismo, con l'arresto domiciliare degli imputati detenuti in forza di mandato di cattura facoltativo.
3. Riforma dell'ordinamento degli agenti di custodia.
4. Riforma del codice di procedura penale.
5. Responsabilità disciplinare dei magistrati.
6. Aumento della competenza civile del conciliatore e del pretore.
7. Aumento della competenza penale del pretore. Aumento degli interessi legali.
8. Nuove norme a tutela della libertà sessuale.
9. Norme a tutela del segreto professionale dei magistrati.
10. Riparazione per l'ingiusta privazione, nel corso del processo, dell'esercizio dei diritti del cittadino.
11. Norme processuali per l'arresto in flagranza nei reati di competenza del pretore.
12. Modifiche alla legge 26-7-1973, n. 351 recanti norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private di libertà (con la sinistra indipendente).
13. Disciplina del regime di sorveglianza particolare dei detenuti e modifica dell'art. 90 della legge 26 luglio 1973, n. 351, sull'ordinamento penitenziario (con la sinistra indipendente).
14. Norme per incentivare il lavoro penitenziario (con la sinistra indipendente).
15. Imputabilità del malato di mente autore di reato e trattamento penitenziario medesimo. Abrogazione della legislazione speciale per internamenti di mente.
16. Attuazione del servizio sanitario negli stabilimenti di prevenzione e pena.
17. Norme relative ai consigli giudiziari, alla temporaneità degli incarichi direttivi e alla reversibilità delle funzioni in magistratura.
18. Riforma dell'ordinamento della professione forense.
19. Istituzione del giudice di pace.

Un diverso sistema di rapporti tra Stato e cittadini

di RENATO ZANGHERI

protesta di Bad'e Carros, dello stato delle carceri. Diciamo subito, ed è stato uno dei temi principali del convegno da noi tenuto a Voghera nel novembre scorso, che i diritti fondamentali dei cittadini debbono essere uguali dentro e fuori dei carceri. C'è la questione dei pentiti, dei dissociati, Barbano, è bene ricordarlo, non è il solo omicidio pentito in libertà provvisoria. Peci ha commesso 6 omicidi, Sandalo 3. La giustizia ha dovuto pagare un prezzo alto, ma lo smantellamento delle bande terroristiche in seguito alle confessioni è stato un risultato di grande rilievo.

È ora di introdurre modificazioni alle leggi, tenendo conto della nuova situazione. C'è la questione del processo penale. I tempi lunghi della giustizia generano sfiducia nei cittadini, aumentano le possibilità e gli effetti degli errori, costituiscono un comodo alibi per gli incapaci e i disonesti. Occorre intervenire sulla dissociazione dal terrorismo. La nostra proposta presentata al Senato, costituisce un serio terreno di confronto per giungere a soluzioni equilibrate. C'è, infine, la questione della preparazione degli apparati. Abbiamo bisogno di un vero e proprio salto di qualità nelle capacità professionali degli organi inquirenti, nel coordinamento delle varie polizie, nella utilizzazione del-


la informatica salvaguardando i diritti dei cittadini ma scontrandosi ad armi pari con un potere criminale che dispone di mezzi finanziari e tecnici praticamente illimitati.

A queste riforme non si può procedere sulla spinta di emozioni o secondo gli impulsi che provengono da questo o quel settore. Prima dei brigatisti avevano fatto lo sciopero della fame a Bad'e Carros detenuti comuni, ma la cosa passò sotto silenzio. Dinanzi al Tribunale militare di Torino sono processati alcuni agenti di custodia del carcere di Alessandria per una protesta contro gli assurdi ed intollerabili ritmi di lavoro: ma il fatto non ha notizia. La riforma del processo penale non può limitarsi ad una pura e semplice riduzione del carcere preventivo, che pure è necessaria; problema centrale è l'efficienza, la rapidità del processo; solo un processo rapido può rendere giustizia e svelare gli abusi.

La strada da percorrere non è facile anche perché bisogna battere abitudini culturali, prassi burocratiche, incrostazioni di ogni tipo; ma necessario percorrerla sino in fondo perché solo le riforme possono assicurare insieme l'uscita dall'emergenza ed un positivo sbocco alla lotta contro i grandi poteri criminali.

Con lo stesso impegno democratico con cui hanno combattuto la battaglia contro il terrorismo, interpretando larghe esigenze popolari, i comunisti devono ora porsi alla testa di un movimento per uscire dall'emergenza in nome degli stessi ideali di democrazia, di civiltà, di rispetto della persona umana che hanno guidato la loro lotta negli anni scorsi. Anche in questo campo sarà decisiva la nostra capacità di collegarci a tutte le forze sane della democrazia italiana, al di là dei dissensi di valutazione che possono averci diviso in passato. La Chiesa e il mondo cattolico hanno assunto su questi temi posizioni aperte, che non possiamo ignorare. C'è un grande bisogno di comprensione del vecchio che si chiude e del nuovo che si apre. I comunisti non staranno solo a guardare.

Se in carcere è vietato pure attaccare una fotografia nella cella



L'articolo 90 è una scure che taglia anche i bisogni più innocui. Amato: «Colpa delle strutture carenti»

ROMA — Estate '83, si rompe il grande silenzio. Di ritorno da un giro che attraversa il paese in lungo e in largo il paese attraverso le sue carceri, un folto gruppo di parlamentari comunisti e della Sinistra indipendente ne informa la stampa. Per la prima volta dopo tanti anni (quelli trascritti dagli assassini terroristici) i parlamentari e settimanali tornano ad interessarsi del pianeta-carcere. Tornano sulle copertine gli orrori della promiscuità, le inutili tribolazioni di padri e madri costretti ad interminabili viaggi per visitare i loro cari detenuti e sentirsi dire «è stato trasferito»; tornano ad essere scritte le cifre di sempre: pochi istituti e fatiscenti e troppi detenuti; la stampa riscopre gli inferni dell'Ucciardone e di Poggioreale. Tutto, insomma, come dieci anni prima quando si era alla vigilia della grande riforma penitenziaria, quella che avrebbe cambiato faccia, si pensava — a questo «lato oscuro» di una società nella quale si affacciava con forza l'affermazione dei diritti civili.

Per le carceri, quella dell'83, è un'estate di fuoco: la protesta dei detenuti esplose violentissima e in forma nuova. Non si sa più sui tetti, non ci si sbaccia più, non si danneggiano le strutture. In silenzio, compatiti, migliaia di detenuti rifiutano il cibo per giorni e giorni. Tutte le redazioni dei giornali sono tempestate da lettere, documenti, comunicati che giungono direttamente dalle carceri. Dall'Ucciardone, da Como, da S. Vittore, dalle Murate una sola richiesta: abolire l'articolo 90. Per la stessa ragione, solo pochi giorni fa, nel carcere di Bad'e Carros diversi ex-brigatisti hanno digiunato fino allo svenimento delle forze.

Articolo 90: è quel codicillo aggiunto alla riforma penitenziaria che consente in caso di «fondati ragioni di sicurezza» di sospendere tutte le innovazioni. È l'articolo, insomma, dei vetri divisorii, dei libri consegnati a dieci pagine per volta, della riduzione delle ore d'aria, della chiusura, nelle celle, anche dello spioncino che consente di vedere passeggiare l'agente di custodia nel corridoio. È la norma che, d'un colpo, sotto la minaccia terroristica, fa passare in primo piano le esigenze di sicurezza rispetto al dettato costituzionale della «rieducazione».

parente al quale viene negato il permesso di poter portare un'altara aperta un simbolo di alto mestano in carcere — perché possa vedere un albero vero anche solo per un'ora». Ha un senso tutto questo oggi? Quale violenza, vessazioni, soprusi o meno palesi sono stati «coperti» dalle esigenze di «sicurezza»?

Niccolò Amato, direttore generale degli istituti di prevenzione e pena, snocciola il suo amaro e consueto roscario: «In un anno i detenuti italiani sono aumentati di oltre settemila unità, con una media di seicento nuovi carcerati ogni mese; in Europa abbiamo il triste primato del maggior numero di detenuti in attesa di giudizio, non meno del 70%, una cifra inaccettabile da qualsiasi paese civile; una gran parte delle strutture sono fatiscenti, il personale è insufficiente. Se l'amministrazione carceraria non scontasse queste e altre gravissime inadeguatezze si potrebbe fare a meno, da subito, dell'articolo 90».

Ne discende, lapalissiano, che il vero problema non è tanto l'articolo 90 quanto ciò che l'ha prodotto: l'impossibilità, cioè, di gestire l'istituzione carceraria in condizioni accettabili di sicurezza e dignità umana a un tempo. «La strada da percorrere per la massima umanizzazione della pena è fatta di tappe obbligate — dice ancora Amato — e cioè processi più rapidi, una normativa che preveda la separazione dei detenuti ad alta pericolosità da quelli con imputazioni minori, la depenalizzazione di alcuni reati minori, l'impiego per essi di misure diverse dal carcere o alternative alla detenzione».

Riforme auspicate da anni ed anni: fino ad allora, dunque, l'articolo 90 resterà uno degli strumenti-principe per la gestione di una situazione altrimenti esplosiva? Probabilmente sì, anche perché, afferma il giudice Amato, «la nostra società non è uscita del tutto dalla cosiddetta fase di emergenza». In più, aggiunge, si affacciano «e anzi, si accrescono prepotentemente» nuove forme di criminalità e perciò nuovi compiti dello Stato: «Debellare subito mafia, camorra e grossa criminalità economica; stroncare poteri occulti e paralleli. Ogni sforzo deve essere concentrato, oggi, nella lotta a questi fenomeni».

Insomma, l'articolo 90 resterà, almeno per ora, in qualche caso a garantire sicurezza, in molti altri a celare inutili vessazioni al limite della violazione dei diritti costituzionali. Quasi sempre a coprire la responsabilità politica di quanti hanno fatto incancrenire a tal punto la situazione da renderla governabile attraverso il peggiore degli strumenti.

Sara Scalia